

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di valutazione di impatto ambientale. "Castel Favorito".

ESTRATTO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 80 DEL 07-06-2017

Gamesa Energia Italia S.p.A. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Castel Favorito" da realizzarsi nel Comune di Mesagne e Brindisi (BR) di potenza pari a 6,93 MW.

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 36/2013 la Provincia di Brindisi ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in ordine al progetto di realizzazione del parco eolico denominato "Castel Favorito" da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari 6,93 MW – proponente GAMESA Energia Italia S.p.A;
- il TAR di Lecce (Sezione prima) con sentenza n. 568/2014 annullava il provvedimento dirigenziale n. 35/2013;
- a seguito di tale pronuncia la Provincia, espletata ulteriore istruttoria, ha emesso il provvedimento dirigenziale n. 137/2014 con la quale ha espresso nuovo giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto in esame;
- il TAR Puglia, sezione I di Lecce, con sentenza n. 87 14/01/2016, ha annullato il Provvedimento Dirigenziale n. 137 del 30/12/2014; le motivazioni poste a base di tale sentenza riguardano, tra gli altri, il fatto che in relazione a tali profili di asserita criticità nessuna valutazione specifica risulta essere stata effettuata dall'Amministrazione, la quale ha ommesso quindi di valutare elementi essenziali del procedimento che avrebbero potuto condurre all'adozione di un provvedimento favorevole alla ricorrente;
- in ottemperanza alla sentenza in questione, con nota prot. n. 6413 del 15/02/2016, questo Servizio comunicava l'avvio del procedimento di riesame del progetto in questione;
- dall'esame istruttorio espletato dal Servizio Ambiente della Provincia in merito alla documentazione complessivamente trasmessa dalla Società proponente si desume quanto segue:
 - il progetto in questione prevede l'installazione di n. 2 aerogeneratori GAMESA G132- 3,465 MW con altezza del mozzo pari a 114 m e diametro del rotore pari a 132 m, con altezza totale massima pari a 188 m;
 - si prevede altresì l'installazione della rete di cavidotti interrati per il convogliamento dell'energia in MT oltre che una cabina di raccolta all'interno l'impianto di trasformazione BT/MT, consentirà l'elevazione della tensione al valore di trasporto: da 690 V (tensione in uscita dal generatore) a 30 KV (tensione in uscita dal trasformatore) e una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV sarà costruita adiacente alla Stazione Elettrica RTN "Brindisi Sud" in località Tutturano (BR);

...omissis...

Considerato che

la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/05/2017, ha altresì deciso di trasmettere gli atti della stessa al Servizio precedente al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base

delle posizioni prevalenti; pertanto atteso che, come desumibile dai pareri sopra riportati, la posizione prevalente espressa dalla Conferenza è tesa ad un favorevole accoglimento della proposta progettuale in questione a condizione che vengano attuate le prescrizioni espresse dagli Enti interessati.

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- i Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 e n. 7 rispettivamente del 23/12/2016 e del 3/02/2017, con i quali sono state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4 Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

ESPRIME

- per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Castel Favorito" da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari 6,93 MW con le condizioni e prescrizioni di seguito indicate:
 - a. sia data piena attuazione alle prescrizioni impartite con i pareri resi dagli Enti interessati ed intervenuti nel procedimento in questione;
 - b. gli interventi siano realizzati in modo da non interessare in alcun modo, anche in fase di cantiere, i vigneti presenti nel contesto sottoposto al riconoscimento di denominazione dal DPR 22/11/79;
 - c. gli interventi siano realizzati in modo che non sia spiantato e/o danneggiato alcun ulivo tutelato ai sensi della LR 14/2007 e ss.mm.ii;
 - d. l'edificio ospitante la cabina di sezionamento a media tensione sia realizzato in conci di tufo scialbati con coloritura bianca e con copertura piana realizzata senza alcun oggetto rispetto ai muri perimetrali, in analogia con i manufatti rurali presenti nel contesto di riferimento; tale edificio sia inoltre orientato in maniera tale che le porte d'accesso ed eventuali elementi di segnalazione non siano visibili dalla strada; in prossimità del manufatto così realizzato, siano inoltre piantumati almeno tre esemplari di ulivo, in maniera tale da limitarne la visibilità dalla strada interpoderale che ne consente l'accesso;
 - e. sia ripristinato il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, anche sterrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada vengano ripristinati a perfetta regola d'arte;
 - f. la nuova viabilità di servizio, l'eventuale adeguamento di quella già esistente e le piazzole a servizio degli aerogeneratori siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, assicurando la permeabilità del suolo utilizzando materiale drenante (pietrisco, terra battuta ecc);
 - g. siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi a fine ciclo vita dell'impianto, attraverso le seguenti azioni:
 - i. rimozione e recupero degli aerogeneratori secondo la normativa vigente;
 - ii. demolizione delle fondazioni e rimozione di tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc);
 - iii. ripristino dello stato dei luoghi, riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
 - h. qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso.

- i. si prescrive l'adozione di un registro di manutenzione per cui si evidenzino tutti i controlli che lo stesso ritiene di effettuare annualmente ai fini dell'assicurazione del controllo per scongiurare la rottura accidentale degli aerogeneratori; tale registro deve essere a firma del gestore e di tecnico abilitato;
 - j. l'aerogeneratore identificato con sigla "A2" sia realizzato a distanza non inferiore a quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale vigente in merito agli impianti di fonte eolica;
 - k. in riferimento agli interventi descritti schede nn. 5 ("ARC0230 Muro Maurizio") e 6 ("AC0228 Malvindi- Campofreddo"), atteso che gli stessi ricadono in aree tutelate ai sensi degli art. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I, si rimanda l'esame in sede di Autorizzazione Unica sulla base della progettazione esecutiva di dettaglio che il proponente dovrà elaborare con particolare riferimento alla puntuale ubicazione degli interventi di mitigazione al fine di evitare interferenze con il P.A.I tenendo presente che:
 - nelle aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo" e "aree golenali" gli interventi proposti non sono consentiti ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b);
 - nelle aree classificate come " fasce di pertinenza fluviale" gli interventi proposti non sono consentiti;
 - l. siano piantumate essenze arbustive lungo i tracciati stradali nuovi e all'intorno delle piazzole degli aerogeneratori laddove possibile.
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: GAMESA Energia Italia SpA Roma geita@pec.it;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:
- Comune di Brindisi;
 - Comune di Mesagne,
 - Comune di Torre Santa Susanna;
 - Autorità di Bacino;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;
 - Soprintendenza per i beni Archeologici;
 - ARPA Dap Brindisi;
 - Regione Puglia – Settore Assetto del Territorio;
 - Regione Puglia – Settore Tutela Acque;

- Regione Puglia – Settore Agricoltura;
 - Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- il proponente, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà provvedere a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l’indicazione dell’esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza;
- di pubblicare, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente